

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE

(art. 43 D.Lgs. 81/08 - Decreto 2 settembre 2021)

2022

Certifico S.r.l. IT 2022

Piano di Emergenza ed Evacuazione 2022

Sommarario

DATI	3
ORGANIZZAZIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE	5
PREMESSA.....	12
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	12
2. I POSSIBILI RISCHI.....	20
3. ANALISI DEL RISCHIO INCENDIO	22
4.1 CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE	29
5. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO.....	31
5.1 COMPOSIZIONE DEI PIANI	31
5.2 AFFOLLAMENTO	33
5.3 LOCALI A RISCHIO SPECIFICO E COMPARTIMENTAZIONI	33
5.4 SISTEMA VIARIO ESTERNO ED ACCESSI	33
5.5 COLLEGAMENTI VERTICALI	33
5.6 LUOGHI SICURI	34
5.7 PUNTO DI RACCOLTA.....	34
5.8 VIE DI ESODO.....	34
5.9 ACCESSO ALL'EDIFICIO DA PARTE DEI MEZZI DI SOCCORSO.....	36
5.10 MEZZI D'ESTINZIONE	36
5.11 SISTEMI DI RILEVAZIONE E D'ALLARME.....	37
5.12 SEGNALE D'EVACUAZIONE.....	37
5.13 SEGNALE DI CESSATO ALLARME	38
5.14 PLANIMETRIE.....	38
5.15 SEGNALETICA DI EMERGENZA ISO 7010 (SERIE E E F) SERIE E	39
6. COMUNICAZIONI DELL'EMERGENZA.....	43
6.1 GESTIONE DELLE EMERGENZE SPECIFICHE.....	46
6.1.1 PROCEDURA PER CHIAMATA DI EMERGENZA INTERNA.....	46
6.1.2 PROCEDURA PER CHIAMATA DI EMERGENZA SANITARIA.....	46
6.1.3 PROCEDURA PER CHIAMATA AI VIGILI DEL FUOCO	47
6.1.4 PROCEDURA PER CHIAMATA DI PRONTO INTERVENTO	47
7. PROCEDURE DI EVACUAZIONE	48
8. NORME DI COMPORTAMENTO PER TIPO DI INCIDENTE	56
ALLEGATI	61

PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE / PEE

(art. 43 D.Lgs. 81/08 - Decreto 2 settembre 2021)

Dati

A. Dati aziendali

Ragione sociale	
Via	
CAP	
Città	
Telefono	
P.IVA / C.F.	

B. Elaborazione PE

Descrizione obbligo	SI/NO
1. Luogo di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori	
2. Luogo di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori	
3. Luogo di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (N)	

C. Attività Soggetta a PI (DPR 151/2011) (N)

Attività	Descrizione
Prescrizioni	

[Tabella attività Prevenzione Incendi e Regole Tecniche](#)

D. Dati identificativi dell'edificio

Strutture ospitate	
Ubicazione	
N. piani fuori terra	
N. piani seminterrati	

E. Descrizione attività

Nell'edificio vengono svolte attività:

F. Attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco

Le attività di cui all'elenco all'allegato 1 del [DPR 151/2011](#) che vengono svolte nell'edificio sono:

...

Revisione	Data
XX/XX	___/___/___

Data

___/___/___

Firma

Il piano di emergenza deve essere aggiornato in occasione di ogni modifica che possa alterare le misure di prevenzione e protezione; l'aggiornamento deve prevedere l'informazione dei lavoratori ed il coinvolgimento degli addetti alla gestione dell'emergenza.

Organizzazione emergenza ed evacuazione

Coordinatore emergenza

Nome e Cognome	
Compiti	

A. Lavoratori

N. Lavoratori	Mansione	Reparto		Formazione	Compiti antincendio se previsti (***)
					A.1
N. Persone presenti totali (*)					
Lavoratori esposti a rischi particolari	Mansione	Reparto	Rischio particolare	Formazione	Compiti antincendio se previsti (***)
					A.2

B. Soggetti

Datore di lavoro			Dati anagrafici		
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)			Dati anagrafici	Data nomina	Compito antincendio (**)
				__/__/__	
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)			Dati anagrafici	Data nomina	
				__/__/__	
Medico competente (MC)			Dati anagrafici	Data nomina	
				__/__/__	
Coordinatore emergenza			Dati anagrafici	Data nomina	
				__/__/__	
Addetti al servizio di antincendio (*)	Livello	Attestato Idoneità tecnica	Dati anagrafici	Data nomina	B.1
	1 / 2 / 3	Si / NO		__/__/__	
	1 / 2 / 3	Attestato Idoneità tecnica	Dati anagrafici	Data nomina	
		Si / NO		__/__/__	
Addetti al servizio di evacuazione (*)	Livello form.	Attestato Idoneità tecnica	Dati anagrafici	Data nomina	B.2
	1 / 2 / 3	Si / NO		__/__/__	
	Livello	Attestato Idoneità tecnica	Dati anagrafici	Data nomina	
	1 / 2 / 3	Si / NO			

				__/__/__	
Addetti al servizio di salvataggio (*)	Livello		Dati anagrafici	Data nomina	B.3
	1 / 2 / 3	Si / NO		__/__/__	
	Livello		Dati anagrafici	Data nomina	
	1 / 2 / 3	Si / NO		__/__/__	
Addetti al servizio di primo soccorso			Dati anagrafici	Data nomina	
				__/__/__	
			Dati anagrafici	Data nomina	
				__/__/__	

(*) Il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili.

(**) Compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;


() Compiti antincendio**

B.1	Descrizione

B.2	Descrizione

B.3	Descrizione

C. Organizzazione emergenza



(*) L'intervento esterno VVF/PS/altro potrà essere richiesto da (1) (2) (3) (4) (coordinamento necessario)

A. Lavoratori

B. Addetti al servizio di antincendio / evacuazione / salvataggio

Premessa

Gli obiettivi del piano di emergenza sono quelli di:

- prevenire o limitare pericoli alle persone in caso di incendio/altro;
- coordinare gli interventi del personale a tutti i livelli, in modo che siano ben definiti tutti i comportamenti e le azioni che ogni persona presente nell'Azienda deve mettere in atto per salvaguardare la propria incolumità e, se possibile, per limitare i danni ai beni e alla struttura dell'edificio;
- intervenire, dove necessario, con un pronto soccorso sanitario;
- individuare tutte le emergenze che possano coinvolgere l'attività, la vita e la funzionalità dell'impianto;
- definire esattamente i compiti da assegnare al personale che opera all'interno dell'Azienda, durante la fase emergenza.

1. Riferimenti normativi

Decreto 2 settembre 2021

Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'[articolo 46](#), comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). (GU n.237 del 04.10.2021)

Il [Decreto 2 settembre 2021](#) all'Art. 2 comma 2, prevede l'obbligo di predisporre un piano di emergenza **nei luoghi di lavoro** nei seguenti casi:

1. luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
2. luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
3. luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#).




Fig. 1 - Casi in cui predisporre il Piano di emergenza nei luoghi di lavoro

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati in precedenza, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio. Tali misure sono, comunque, riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'[art.29](#), comma 5 del [decreto legislativo n.81 del 2008](#) e possono sostanzialmente consistere in misure semplificate per la gestione dell'emergenza, secondo quanto indicato al punto 2.4 dell'Allegato II (planimetria ed indicazioni schematiche).

Luoghi di lavoro
dove non è prevista la redazione del PE

Misure semplificate per la gestione dell'emergenza
Planimetria e indicazioni schematiche

Inserite
DVR

Fig. 2 - Luoghi di lavoro dove non è prevista la redazione del Piano di emergenza antincendio

Il Piano di emergenza è redatto in funzione del numero di occupanti (non solo dei lavoratori presenti)

Una delle principali novità introdotte da questo decreto è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non si valuta più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche **rispetto del numero degli occupanti contemporaneamente a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.**

D.lgs 81/2008

Il testo unico sulla sicurezza (dlgs 81/2008), all'art. 43 prevede che:

Titolo I Principi comuni

Capo III Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione VI GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43 Definizioni

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera t), il **datore di lavoro**:
 - a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
 - b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera b); (1)
 - c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un **pericolo** grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
 - d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
 - e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi **lavoratore**, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
 - e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di **rischio** presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla [valutazione dei rischi](#).
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'**azienda** e dei rischi specifici dell'azienda o della **unità produttiva** secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'[articolo 46](#).
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la **formazione** specifica svolta presso gli istituti o la scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Nota

(1) v. Art. 5, comma 1, d.lgs. 29 maggio 2017, n. 97

Art. 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato

1. Il **lavoratore** che, in caso di **pericolo** grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una **zona pericolosa**, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

...

Art 45 - Primo soccorso

...

Art. 46 - Prevenzione incendi

Nota (2) (3)

1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare: (11)

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; (6) (9)

2) misure precauzionali di esercizio; (6) (9)

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; (4) (7) (12)

4) criteri per la gestione delle emergenze; (5) (8)

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione (1) (5) (8) (11)

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998. (10)

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Note

(1) Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per la formazione, Circolare 23 febbraio 2011, n. 12653 - Formazione addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008). Corsi di aggiornamento.

(2) Vedi Decreto Legislativo 29 maggio 2017, n. 97

(3) Vedi Glossario definizione Prevenzione Incendi

(4) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 3 pubblicato il Decreto 1 Settembre 2021 (GU n.230 del 25.09.2021)

(5) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 4 e lett. b pubblicato il Decreto 2 Settembre 2021 (GU n.237 del 04.10.2021)

(6) In attuazione dell'Art. 3 lett. a punto 1 e 2 pubblicato il Decreto 3 Settembre 2021 (GU n.259 del 29.10.2021)

(7) Circolare DCPREV 14804 del 06 ottobre 2021 recante Decreto 1 settembre 2021 - Primi chiarimenti

(8) Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 recante Decreto 2 Settembre 2021 - Primi chiarimenti

(9) Circolare DCPREV 16700 dell'08 novembre 2021 recante Decreto 3 Settembre 2021 - Primi chiarimenti

(10) Il Decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998 è abrogato dal 29 Ottobre 2022 (entrata in vigore del Decreto 3 Settembre 2021).

(11) Indicazioni applicative del DM 02 Settembre 2021.

(12) Decreto 15 Settembre 2022 Modifiche al Decreto 1 settembre 2021

Decreto 2 settembre 2021

Decreto 2 settembre 2021

...

Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispone un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio; tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I possibili rischi

Per la stesura del presente piano, sono stati valutati i seguenti possibili rischi:

- a) incendio all'interno dell'edificio
- b) incendio che si sviluppa nelle vicinanze e che potrebbero coinvolgere l'edificio
- c) episodio sismico
- d) crollo e/o cedimenti strutturali dell'edificio
- e) crollo e/o cedimenti strutturali di edificio contiguo
- f) inquinamento atmosferico dovuto a cause esterne
- g) presenza reale o presunta, di ordigno esplosivo
- h) scoppio di ordigno esplosivo
- i) qualsiasi altra causa ritenuta pericolosa dal responsabile dell'emergenza per l'incolumità della popolazione

I possibili scenari di emergenza

Incendio

Le cause ed i pericoli di incendio più comuni sono:

- a) deposito di sostanze infiammabili (ad es. prodotti per pulizia) e combustibili (ad es. carta) in luogo non idoneo (ad esempio in locali tecnologici, locale quadro elettrico, ecc.)
- b) accumulo di rifiuti, carta o altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente (ad es. cestini dei rifiuti negli uffici)
- c) uso di impianti ed apparecchiature elettriche difettose o non adeguatamente protette
- d) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate
- e) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (ad esempio macchine per il caffè)
- f) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili (ad esempio stufette elettriche)
- g) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio
- h) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite (ad esempio sigarette accese, candele profumate ecc.)
- i) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione (es. lavorazioni a caldo quali utilizzo di mola o saldatura in presenza di materiali combustibili o infiammabili)
- j) eventi dolosi

In base alla presenza di materiali e fonti di innesco, alcuni locali possono essere considerati a rischio. Deve essere valutato se, in considerazione della compartimentazione dei locali a rischio, un eventuale incendio si può mantenere localizzato per un lasso di tempo sufficiente alla completa evacuazione delle zone a rischio e dell'intero edificio, nonché all'arrivo dei soccorsi esterni (incendio localizzato). In caso contrario deve essere considerata la probabilità che si verifichi un incendio diffuso, con propagazione di fumi.

Guasti agli impianti (fuga di gas, esplosione, danni causati dall'acqua)

In caso di guasti ai tubi di distribuzione possono avere luogo fughe di gas e successivamente esplosioni. Anche danni dovuti a fuoriuscite accidentali di acqua, da tubi guasti possono causare situazioni pericolose.

Terremoto

La vicinanza ad aree a sismicità ipotizzabile o accertata deve far prendere in considerazione la possibilità di effetti.

Inondazioni, frane e slavine, danni causati dall'acqua

Anche inondazioni, slavine o altre catastrofi possono portare a situazioni di emergenza, per le quali devono essere previste adeguate misure da adottare.

Incidenti in laboratori / officine

Anche inondazioni, slavine o altre catastrofi possono portare a situazioni di emergenza, per le quali devono essere previste adeguate misure da adottare.

Malessere / lesioni a persone

Anche inondazioni, slavine o altre catastrofi possono portare a situazioni di emergenza, per le quali devono essere previste adeguate misure da adottare

Aree a rischio specifico

Le aree a rischio presenti, sono costituite da:

servizi tecnologici	(impianto di riscaldamento, cabina elettrica)
spazi per depositi	(aree o locali per materiali infiammabili e/o infiammabile)
spazi ____	
...	

3. Analisi del rischio incendio

<p>Rischio incendio</p>	<p>L'attività è classificata a rischio incendio (1):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Livello 1 ▪ Livello 2 ▪ Livello 3 <div style="margin-top: 20px;">  </div> <div style="margin-top: 20px;">  </div> <div style="margin-top: 20px;">  </div>
--------------------------------	---

Nota (1) Livelli attività Formazione Decreto 2 settembre 2021 - Decreto GSA

Attività di livello 3	Attività di livello 2	Attività di livello 1
<p>p. 3.2.2</p> <p>1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:</p> <p>a) stabilimenti di "soglia inferiore" e di "soglia superiore" come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;</p> <p>b) fabbriche e depositi di esplosivi;</p> <p>c) centrali termoelettriche;</p> <p>d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;</p> <p>e) impianti e laboratori nucleari;</p> <p>f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m² ;</p> <p>g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m² ;</p> <p>h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m² ;</p> <p>metropolitane in tutto o in parte sotterranee;</p> <p>i) interporti con superficie superiore a 20.000 m² ;</p> <p>j) alberghi con oltre 200 posti letto;</p> <p>k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;</p> <p>l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;</p> <p>m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;</p> <p>n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;</p> <p>o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;</p> <p>p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall'articolo 2,</p>	<p>p. 3.2.3</p> <p>1. Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:</p> <p>a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;</p> <p>b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.</p> <p>2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 2 (FOR o AGG).</p>	<p>p. 3.2.4</p> <p>1. Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.</p> <p>2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di tipo 1 (FOR o AGG).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - sistemi di rilevazione fumo e di spegnimento automatico - interruttori elettrici di sezionamento generali e di laboratorio locali ad accesso interdetto o regolamentato - pulsanti di sgancio della caldaia termica, dei condizionatori e delle prese d'aria in genere - centralina sistema d'allarme <ul style="list-style-type: none"> ▪ affissione delle planimetrie dell'area con l'indicazione di: - i varchi ed i punti di raccolta - locali esterni a rischio (es. deposito bombole, infiammabili, rifiuti pericolosi, ecc.) - idranti esterni <ul style="list-style-type: none"> ▪ affissione cartelli con l'indicazione dei numeri di emergenza ▪ affissione all'esterno e all'interno dei locali delle schede identificative del locale ai fini della sicurezza - per i locali con rischio - per tutti i locali <ul style="list-style-type: none"> ▪ affissione protocolli di evacuazioni ▪ guida rapida per la gestione della centralina antincendio ▪ impianto di rilevamento fumi per i locali a medio carico di incendio ▪ impianto di spegnimento incendi per i locali ad alto carico di incendio ▪ impianto di rilevamento delle fughe di gas ▪ zone filtro a prova di fumi ▪ verifica continua del rispetto dello spazio adibito alle vie di fuga ▪ accesso controllato per magazzini, laboratori, reagentari ed altri ambienti a rischio ▪ ascensori certificati antincendio 														
<p>Compartimentazioni antincendio</p>	<p>Sono state definite le seguenti zone di compartimentazione:</p> <table border="1" data-bbox="467 1621 1426 2033"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Zona</th> <th style="text-align: center;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Zona	Note												
Zona	Note														

	<p>Vedi tutte:</p> 
<p>Presenza di persone con difficoltà in caso di emergenza</p>	<p>Tra gli utenti abituali si rileva la presenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ persone con problemi di mobilità che necessitano di ausili (carrozzina) ▪ persone con problemi di mobilità che non utilizzano ausili (carrozzina) ▪ persone con vista limitata ▪ persone con udito limitato ▪ persone con capacità cognitive ridotte ▪ anziani ▪ stranieri che non hanno conoscenza della lingua in cui è espressa la cartellonistica (italiano ed event. inglese) ▪ utenti esterni che non hanno familiarità con i luoghi e le relative vie di esodo

Decreto 2 settembre 2021

ALLEGATO II
GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.
(Articolo 2, comma 1)

3. Assistenza alle persone con esigenze speciali in caso di incendio

1. Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e ne tiene conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio, nonché nella redazione delle procedure di evacuazione dal luogo di lavoro.

2. Occorre, altresì, considerare le altre persone con esigenze speciali che possono avere accesso nel luogo di lavoro, quali ad esempio le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con disabilità temporanee ed i bambini.

3. Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone con esigenze speciali, indicando misure di supporto alle persone con ridotte capacità sensoriali o motorie, tra le quali adeguate modalità di diffusione dell'allarme, attraverso dispositivi sensoriali (luci, scritte luminose, dispositivi a vibrazione) e messaggi da altoparlanti (ad esempio con sistema EVAC). *Nota:*

4.2 Classificazione delle emergenze esterne

Emergenze generiche:


- terremoto
- azioni criminose
- atti terroristici
- incendio esterno
- telefonate anonime (ordigno esplosivo...)

Varie altre di natura più specifica:

- frane
- alluvione
- emergenza tossico-nociva
- altro

Ripostigli
Locale macchina ascensore
2 Vani scale
Vano ascensore
Servizi igienici

Planimetria



5.2 Affollamento

Riportare, possibilmente in maniera schematica, l'affollamento ipotizzabile di ogni piano (con riferimento alle persone normalmente presenti) e dell'intero edificio, in relazione alle eventuali diverse fasce orarie.

Specificare, e possibilmente quantificare, anche il numero di persone occasionalmente presenti (es. sale riunioni, uffici con attività di sportello ecc.), in relazione alle eventuali diverse fasce orarie.

	Piano interrato	Piano terra	Primo Piano	Secondo Piano	Sottotetto
Massimo affollamento ipotizzabile					
N. uscite di sicurezza verso l'esterno					

5.3 Locali a rischio specifico e compartimentazioni

Indicare se nell'edificio vengono svolte attività pericolose dal punto di vista dell'antincendio o vi siano locali a rischio specifico (es. laboratori, autorimesse, archivi, centrali termiche), dove sono ubicate ed eventualmente se costituiscono un compartimento antincendio.

5.4 Sistema viario esterno ed accessi

Descrivere le delimitazioni dell'edificio e gli accessi allo stesso.
 Specificare le delimitazioni geografiche (es. vie e piazze) dell'edificio con riferimento, ad esempio, ai punti cardinali.
 Per gli accessi specificare: la localizzazione, la larghezza, il verso di apertura delle porte.
 Indicare quali accessi possono essere considerati anche uscite di emergenza.

5.5 Collegamenti verticali

Descrivere brevemente i collegamenti verticali (scale, ascensori) dell'edificio.

Per quanto riguarda le scale, è opportuno specificare le seguenti caratteristiche: localizzazione, piani dell'edificio collegati, larghezza della scala, verso di apertura, resistenza al fuoco e larghezza delle porte, presenza di una zona di filtro antistante l'accesso al vano scale, aerazione del vano scale.

Per quanto riguarda gli ascensori, è opportuno specificare le seguenti caratteristiche: localizzazione del vano ascensore e del locale macchine, piani dell'edificio collegati, tipo di ascensore.

Specificare quali collegamenti verticali possono essere considerati dei percorsi protetti.

Esempio

I piani dell'edificio sono collegati dalle seguenti scale:

1. Scala nord

Collega tutti i piani dal piano interrato al sottotetto.

L'accesso al vano scala da ogni piano avviene attraverso porte di larghezza pari a 1.20 m dotate di apertura antipánico e congegno di autochiusura e con resistenza al fuoco REI 60.

Non esiste una zona di filtro antistante l'accesso al vano scale.

Nella parte alta del vano scala è realizzata una superficie di aerazione pari ad 1 m², ad apertura automatica.

2. Scala esterna

Permette l'esodo dal corridoio di ogni piano (terzo, secondo, primo) al piano terra.

5.13 Segnale di cessato allarme

Indicare se è previsto un segnale di cessato allarme ed il tipo di suono del segnale.

5.14 Planimetrie

Gli elaborati grafici da allegare al piano saranno quelli da esporre nei luoghi di lavoro, ad utilizzo del personale e dell'eventuale utenza esterna.

Le planimetrie devono contenere informazione su:

percorsi di fuga	
posizione dei mezzi di spegnimento (estintori ed idranti)	
posizione del quadro elettrico principale (o dell'interruttore elettrico generale)	
posizione del punto di raccolta	
posizione dei pulsanti di allarme	
posizione di chi legge la planimetria ("Voi siete qui")	

5.15 Segnaletica di emergenza ISO 7010 (Serie E e F)

Serie E



Le planimetrie di emergenza contengono informazioni relative ai presidi antincendio, alle vie di fuga, all'evacuazione e al soccorso degli occupanti l'edificio. Possono essere utilizzate anche dalle forze di intervento in caso di emergenza.

La norma non sostituisce i disegni per l'uso da parte dei servizi di sicurezza esterni e neppure i disegni tecnici per l'uso da parte di specialisti.


La norma **ISO 23601:2020** Identificazione di sicurezza - Planimetrie per l'emergenza stabilisce i principi generali di progettazione delle planimetrie per l'emergenza.

Le caratteristiche principali delle planimetrie di emergenza (escape plan) sono:

- L'esatta posizione dell'utilizzatore (voi siete qui)
- La planimetria di emergenza deve essere a colori
- La scala è 1:250 per locali ampi - 1:100 per locali piccoli/medi - 1:350 per singole stanze
- Per ogni piano tutte le zone devono essere sufficientemente illustrate
- Deve essere illuminato per almeno 50 lux con almeno 5 lux in caso di illuminazione di emergenza
- Per i colori di sicurezza il minimo valore della resa-colore Ra deve essere superiore a 40
- Lo sfondo deve essere bianco o fosforescente
- Le dimensioni devono essere UNI A3 ed UNI A4 nelle singole stanze
- Le planimetrie devono essere di data aggiornata
- L'orientamento deve essere a sinistra e destra rispetto alla persona che osserva
- Eventuali indicazioni di impianti ed attrezzature antincendio devono avere simbologia ISO 7010
- La corretta direzione di esodo è indicata con una freccia
- Deve avere una legenda essenziale e semplice
- Deve avere un titolo evidente e standardizzato: planimetria di emergenza
- Deve indicare il punto di raccolta
- Le frecce ed i percorsi di esodo devono essere colorati di verde

La planimetria deve essere posizionata:


- Nei luoghi dove gli occupanti possono conoscere il significato ed acquisire confidenza
- In ogni piano all'ingresso principale
- Vicino ad ascensori e scale
- In ogni stanza, in base alle modalità di occupazione (familiarità, veglia, difficoltà di movimento ...)
- Nelle principali intersezioni



Vedi Documento su ISO 23601:2020



Planimetrie per l'emergenza ai sensi del [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) (sicurezza luoghi di lavoro), sono previste dal [Decreto 2 Settembre 2021](#), nei seguenti casi:



(*) Per gli esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone (non soggette a PE)

Fig. 3 - Planimetrie previste Decreto 2 Settembre 2021

6. Comunicazioni dell'emergenza

<p>Sistemi di comunicazione dell'emergenza</p>	<p>Procedure generiche per gli eventi <u>interni</u></p> <p>Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mentre si dirige verso il telefono, dare l'allarme a voce alle persone circostanti 2. dare il preallarme telefonico tramite il servizio di vigilanza 3. avvisare il personale della struttura, con la collaborazione dei presenti 4. azionare il pulsante di allarme <p>Procedure generiche per gli eventi <u>provenienti dall'esterno</u></p> <p>Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dare il preallarme telefonico tramite il servizio di vigilanza 2. avvisare il personale della struttura <p>In caso di assenza di addetti nella struttura, contattare quelli di una struttura limitrofa.</p>
<p>Sistemi automatici di comunicazione dell'emergenza</p>	<p>Sistemi automatici di rilevamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ fumo o incendio ▪ gas ▪ allagamento ▪ intrusione <p>Ubicazione delle centrali di controllo:</p> <p>Suddivisione in zone e copertura dei sistemi di rilevamento:</p> <p>_____</p>
<p>Attivazione segnale</p>	<p>Attivazione manuale del segnale di emergenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ mediante pulsanti rossi di allarme ▪ tramite _____ <p>Procedure automatiche conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ segnale di emergenza e di evacuazione ▪ messaggio telefonico preregistrato ▪ sistema di spegnimento automatico per le zone:
<p>Segnale di emergenza ed evacuazione</p>	<p>Segnale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ottico: es. lampeggiante, messaggio su monitor, cartelli luminosi (differenziati per l'allarme incendio e fuga di gas) ▪ acustico: es. messaggio vocale preregistrato, sistema di amplificazione, sirena (suono intermittente differenziato per l'allarme incendio e fuga di gas), megafono, allarme vocale

	<p>I segnali di emergenza ed evacuazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ comuni ▪ differenziati <p>e si distinguono dai segnali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ allarme antintrusione ▪ rilevamento gas ▪ blocco ascensori ▪ allagamento ▪ bagno disabili <p>Inoltre del segnale d'allarme:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ alla sezione tecnica (in orario di servizio) ▪ al servizio di vigilanza (attivo 24h)
<p>Comunicazioni telefoniche</p>	
<p>Comunicazioni tra il punto di coordinamento dell'emergenza e l'area di raccolta</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tramite cellulari personali ▪ tramite il telefono _____ disponibile in prossimità del punto di raccolta
<p>Sistema codificato per la richiesta di soccorso</p>	<p>presso _____</p>
<p>Segnale di allarme mediante centralino</p>	
<p>Richiesta di intervento tramite il numero unico della vigilanza (attivo 24h su 24)</p>	
<p>Richiesta di assistenza telefonica</p>	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 20px;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>NUMERO UNICO EUROPEO</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>PRONTO SOCCORSO</p> </div> </div> </div>

	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">POLIZIA - PRONTO INTERVENTO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">CARABINIERI</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">VIGILI DEL FUOCO</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">VIGILI URBANI</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">OSPEDALE CIVILE</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;">GUARDIA MEDICA</div> </div> </div>
<p>Gestione falso allarme</p>	<p>In caso di falso allarme il coordinatore incarica gli addetti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tacitare il sistema di allarme - avvisare la vigilanza ed i servizi tecnici - avvisare l'utenza presso il punto di raccolta, lungo il percorso per raggiungerla o quella ancora presente all'interno dell'edificio - analizzare la causa e adottare le misure idonee per evitare il ripetersi del problema <p>In caso di un periodo con frequenti falsi allarmi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al suono dell'allarme l'utenza raggiunge comunque l'area sicura più vicina (scale esterne, ingresso dell'edificio, ecc.) e può attendere qualche minuto l'eventuale rientro dell'allarme prima di raggiungere il punto di raccolta

	<ul style="list-style-type: none"> - tranquillizzare l'infortunato, evitando di abbandonarlo <p>ed inoltre chiunque avvisti una persona infortunata deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - richiedere l'intervento del pronto soccorso sanitario tramite il servizio di vigilanza - ricorrere all'assistenza telefonica diretta del centro antiveleni (ed in alternativa con il pronto soccorso tramite il numero telefonico 118) per attivare le procedure più urgenti - richiedere l'intervento degli addetti primo soccorso con l'aiuto dei presenti
<p>In caso di altre emergenze (lesioni strutturali, esplosioni, nidi di vespe, animali pericolosi, ecc.)</p>	<p>Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve</p> <ul style="list-style-type: none"> - chiamare i servizi di soccorso esterni tramite il servizio di vigilanza - avvisare il personale della struttura preferendo il seguente ordine di chiamata (vocale o telefonica): <ul style="list-style-type: none"> - i responsabili della struttura - gli addetti antincendio

Allegati

- A. planimetrie di evacuazione
- B. planimetrie dei pericoli
- C. planimetrie area di raccolta
- D. procedure specifiche per i disabili che abitualmente frequentano l'edificio
- E. elenco delle sostanze chimiche detenute nell'edificio



[Vedi Documento](#)

Fonti:

[D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#), "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

[Decreto 2 Settembre 2021](#) Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'[articolo 46](#), comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

[Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 DM 2 settembre 2021](#) recante "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'[articolo 46](#), comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del [decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81](#)". Primi chiarimenti

Linee guida per l'elaborazione del piano di emergenza - UNI TS

[ISO 23601:2020](#)

Collegati

[D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#)

[Decreto 2 Settembre 2021](#)

[Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021](#)

[ISO 23601:2020](#)

[Luoghi a basso rischio in caso di incendio / Classificazione](#)

[Informazione e formazione dei lavoratori addetti antincendio / Decreto 2 Settembre 2021 - Tabella di lettura](#)

[Formazione / Informazione antincendio lavoratori e addetti 2022 / Schemi](#)

[Attività di Livello 3: Attestato idoneità tecnica addetti emergenze / Note 2022](#)

Matrice Revisioni

Rev.	Data	Oggetto
2.0	25.09.2022	Decreto 2 Settembre 2021 Circolare DCPREV n. 15472 del 19 Ottobre 2021 Altre note e preview collegati
1.0	05.07.2021	Classificazione rischio di incendio luoghi di lavoro Elenco attività soggette PI Norme tecniche antincendio Aggiornati riferimenti normativi cap. 1 D.M. 10 marzo 1998 : Allegato VIII - 8.3 Assistenza alle persone disabili in caso di incendio (Box segnalato)
0.0	11.08.2018	---

Note Documento e legali

Certifico Srl - IT | Rev. 2.0 2022

©Copia autorizzata Abbonati

ID 6637 | 25.09.2021

Permalink: <https://www.certifico.com/id/6637>

[Policy](#)

